

N. 44 DI REGISTRO
del 15.05.2017



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

COPIA

L'anno duemiladiciassette addì quindici del mese di maggio, alle ore 18.45, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge, nelle persone dei signori:

		PRESENTE	ASSENTE
SANDONA' dott. MARCO	Sindaco	X	
ZANOCCO GIOVANNI	Assessore	X	
FRIGO RICCARDO	Assessore	X	

Assiste il Segretario Comunale **Tedeschi dott.ssa Caterina**

Assume la presidenza il **Signor Sandonà dott. Marco**, il quale riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO NELLA CAUSA PROMOSSA DA PAOLI DENIS, RAPPRESENTATO E DIFESO DALL' AVV. LORENZO DE GUELMIS DEL FORO DI TRENTO, AVVERSO L'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 19/2016 EMESSA DAL COMUNE DI CALTRANO. CONFERIMENTO INCARICO ALL' AVV. FABIO DELLA MEA DEL FORO DI VICENZA PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA DI CALTRANO DINANZI AL TRIBUNALE DI VICENZA – UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. n. 267 del 18.8.2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE del 15 maggio 2017

OGGETTO: autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nella causa promossa da Paoli Denis, rappresentato e difeso dall' Avv. Lorenzo de Guelmi del foro di Trento, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 19/2016 emessa dal Comune di Caltrano. Conferimento incarico all' Avv. Fabio Della Mea del foro di Vicenza per la difesa e la rappresentanza di Caltrano dinanzi al Tribunale di Vicenza – Ufficio del Giudice di pace.

IL SINDACO

Premesso che:

- al protocollo del Comune di Caltrano n. 5416 del 28 novembre 2016 è stato notificato il ricorso in opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 19 del 2 novembre 2016 avanti al Tribunale di Vicenza - Ufficio del Giudice di pace di Paoli Denis di Rabbi (TN), rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo de Guelmi del foro di Trento, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

* nel merito: *“archiviazione della contestazione o comunque per l'annullamento, la cancellazione o comunque la revoca dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento nr. 19/2016 emessa dal Comune di Caltrano e notificata in data 11.10.2016”*, con vittoria di spese e compensi della causa con accessori di legge e di tariffa;

- con decreto di fissazione di udienza di comparizione in data 24.11.2016, depositato in Cancelleria in pari data, ex artt. 5, comma 2 e 6 del D. Lgs. n. 150/2011 e art. 415, comma 2 del c.p.c. il Giudice di pace di Vicenza ha sospeso provvisoriamente l'esecutorietà del provvedimento opposto ed ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 7.06.2017 – ore 10,00 - R.G. n. 3834/2016. Con il suindicato decreto ha ordinato all'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella cancelleria del lo stesso Giudice - almeno dieci giorni prima dell'udienza - gli atti relativi all'accertamento, alla contestazione o alla notificazione dell'atto impugnato;

Visti:

- il verbale di accertamento del 14.06.2016, n. 14/16/SVSA, prot. com. 3190/2016, elevato dalla ULSS n. 4 “Alto Vicentino” a carico di Paoli Denis di Rabbi (TN), notificato al trasgressore in data 20.06.2016, con il quale è stata contestata la violazione dell'art. 13 – punto a), lett. I) del Regolamento CE n. 1069/2009, concernente le modalità di smaltimento materiale di categoria 2 (carcassa di agnello ovino) ed applicata la sanzione di € 10.005,50, incluse le spese di notifica;
- l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 19 del 4.10.2016, emessa dal Comune di Caltrano (VI), notificata al Sig. Paoli Denis in data 11. 10.2016, come da relata di notifica del Comune di Rabbi (TN), con la quale veniva disposta l'applicazione della sanzione amministrativa – pari al doppio del minimo edittale - di € 10.000,00, oltre ad € 5,50 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 13 – punto a), lett. I) del Regolamento CE n. 1069/2009, concernente le modalità di smaltimento materiale di categoria 2 (carcassa di agnello ovino);

Richiamata, in particolare, la seguente normativa:

- art. 13, punto a), lettera i) del Regolamento CE n. 1069/2009;
- art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 186/2012;
- Legge n. 689/1981 “Modifiche al sistema penale” e s. m. ed i.;

- D. Lgs. n. 150/2011 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della L. n. 69/2009;

- D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.O.E.L. e s. m. ed i.;

- D. Lgs. n. 33/2013, modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 – art. 15;

Ravvisata la necessità per l’Ente di:

- costituirsi in giudizio, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, e in particolare per l’ottenimento di un provvedimento che dichiari la totale correttezza della condotta dell’Ente e l’infondatezza delle pretese avanzate;
- di autorizzare il Sindaco pro-tempore a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella controversia di cui all’oggetto per la tutela delle proprie ragioni;

Dato atto che tale tipologia di incarico viene a configurarsi di natura fiduciaria;

Ritenuto di conferire incarico del legale patrocinio dell’Ente comune di Caltrano (VI) per la rappresentanza e difesa in giudizio nella vertenza giudiziaria in parola nel presente grado e nei successivi all’ Avv. Fabio Della Mea, con studio legale in Vicenza, Contrà San Pietro n. 12 - 36100 Vicenza, competente in materia, come da curriculum acquisito agli atti;

Rilevato che si ritiene di stabilire il compenso nell’importo di € 1.525,67, oltre oneri fiscali e previdenziali, e, quindi per € 1.935,77 al lordo delle ritenute, salvo successive determinazioni in merito al quantum legate al decorso ed all’esito del giudizio con adeguamento dello stanziamento iniziale;

Dato atto che nell’incarico in argomento è preponderante *l’intuitus personae*, infatti si tratta di incarico in via diretta, tenendo conto di una soglia di professionalità, ma soprattutto delle caratteristiche personali dell’incaricato e della fiducia che il committente ripone in lui, atteso che, trattandosi di rappresentanza e difesa in giudizio, versiamo nel caso di un’opera intellettuale e prevale l’elemento fiduciario;

Impregiudicata ogni valutazione in ordine alla *legitimatio ad processum* con riferimento alla problematica degli atti di gestione del contenzioso e della capacità di stare in giudizio degli enti locali, nella specifica prospettiva della ripartizione delle competenze nell’ambito dell’organizzazione interna delle singole amministrazioni, tenuto conto, al riguardo, oltre che del recente D. Lgs. n. 150/2009 di attuazione della legge n. 15/2009 e dell’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, di taluni recenti pronunciamenti giurisprudenziali (vedi Cons. Stato, sez. IV, 5.7.1999, n. 1164), del crescente dibattito dottrinale afferente al principio di separazione delle competenze tra organi di governo e dirigenti e all’ancor più stringente principio di esclusività delle attribuzioni dirigenziali;

Atteso che:

- è utile ricordare che in base alla normativa previgente, rinvenibile nel D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i servizi legali (non meglio specificati) erano ricompresi nei servizi elencati all’allegato II B; di conseguenza a tali affidamenti, considerati parzialmente esclusi, si applicavano soltanto alcune norme del D. Lgs. n. 163/2006;
- al riguardo, la giurisprudenza e l’AVCP distinguevano il conferimento del singolo incarico di patrocinio legale, che configurava un contratto d’opera intellettuale sottratto

alla disciplina del codice, dalla attività di assistenza e consulenza giuridica a carattere complesso, che costituiva invece un appalto di servizi;

- con il nuovo Codice dei contratti – D. Lgs. n. 50/2016 il legislatore ha innanzitutto definito i servizi legali come appalti di servizi (art. 17, comma 1), ed ha quindi operato una sorta di classificazione di tali servizi legali, determinando il superamento della distinzione in base alla funzione degli affidamenti (prestazioni complesse e strutturate o incarichi di patrocinio/difesa legale, collegati a necessità contingenti).
- l'art. 17, comma 1, lettera d), elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni del Codice (fatto salvo il rispetto dei principi di cui all'art. 4 di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità pubblicità (...)" ; ne deriva che le amministrazioni sono tenute a definire le procedure di affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso garantendo adeguate forme di pubblicità e di tutela della concorrenza;
- nel dettaglio, non sottostanno alla disciplina codicistica, tra l'altro, i servizi di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; i servizi legali non individuati nella suindicata norma rientrano invece nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali trova applicazione il Codice, con alcune differenziazioni in tema di pubblicità;
- tutti gli altri servizi legali non indicati all'articolo citato, e riferibili sostanzialmente alle prestazioni di un avvocato non connesse al contenzioso, vengono invece ricompresi, come anticipato, nei servizi di cui all'allegato IX, per i quali è previsto l'affidamento con l'applicazione quasi integrale del Codice;

Considerato che ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione (o all'impugnazione) (Cass., ss.uu. n. 17550/2002 e n. 12868/2005). Ciò, innanzitutto, perché alla Giunta sono state conferite le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo che non siano riservate dalla legge al Consiglio, mentre spettano ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli Statuti e dai regolamenti, nonché tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le menzionate funzioni di indirizzo (art. 48, 50 e 107 D. Lgs. n. 267/2000). (TAR Sicilia, Catania, sez. II – Sentenza 28 maggio 2012, n. 1348; vedi anche Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 19 luglio 2013, n. 3934 a mente del quale a' sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. 18.8.2000, n. 267, che riproduce l'art. 36, comma 1, legge n. 142 del 1990, il sindaco, quale rappresentante legale dell'ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della giunta (Cons. Stato, sez. V, 11.11.2011, n. 5961; 18.10.2011, n. 5584; 21.1.2009, n. 280; 26.10.2006, n. 6399);

Tenuto conto che, al riguardo, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nel parere n. 4/2011, ha affermato che *“il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa”* (cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/Par)”;

Visto che le Amministrazioni possono fare riferimento, ai fini della verifica della congruità della parcella da pagare, al Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 ed all’art. 106 bis del D.P.R. n. 115/2012;

Considerato che, relativamente ad incarichi legali di difesa in giudizio dell'Ente, se fatti successivi all'originario impegno di spesa determinino un aumento della spesa prevista inizialmente in termini non rilevanti ma "fisiologici", l'Ente potrà adeguare lo stanziamento iniziale integrando l'originario impegno di spesa per garantire la copertura finanziaria della parcella professionale qualora, verificata la congruità dell'impegno originario, siano già disponibili le risorse finanziarie a tal fine necessarie, e l'acquisizione del servizio sia stata effettuata nel rispetto delle procedure contabili (Corte dei conti-Liguria, delibera 17 giugno 2013, n. 55);

Considerato, infine, che dagli articoli 48, comma 2, e 50, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si ricava il principio secondo cui competente a conferire al difensore del Comune la procura alle lite è il sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta Municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente (Cass. ss.uu. 10 maggio 2001, n. 186; 10 dicembre 2002, n. 17550), (Consiglio di Stato sez. V 7/2/2012 n. 650);

Richiamato l'art. 39 “Attribuzioni di Amministrazione” dello Statuto Comunale di seguito riportato testualmente:

“1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. In particolare il sindaco:

a. ha la rappresentanza generale dell'ente;

b. rappresenta il comune in giudizio e sottoscrive il mandato alle liti. Può autorizzare i responsabili dei servizi o il segretario comunale, con proprio provvedimento a promuovere e resistere alle liti, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti; [omissis]”;

Richiamato il provvedimento prot. int. n. 2163 del 15.05.2017 con il quale il Sindaco ha assegnato al Segretario Comunale le funzioni gestionali in merito al contenzioso “Paoli contro Comune di Caltrano” ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 267/ 2000, nonché ha delegato il Segretario Comunale alla partecipazione all'udienza in nome e per conto del Comune di Caltrano;

Accertato che il Segretario Comunale non è in conflitto di interessi con la presente proposta ai sensi dell’art. 6/bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, della presente proposta ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza dinanzi al Tribunale di Vicenza – Ufficio del Giudice di Pace avviata dal ricorso in premessa menzionato, promosso da Paoli Denis di Rabbi (TN), rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo de Guelmi, tendente ad ottenere l' *“archiviazione della contestazione o comunque per l'annullamento, la cancellazione o comunque la revoca dell'ordinanza di ingiunzione di pagamento nr. 19/2016 emessa dal Comune di Caltrano e notificata in data 11.10.2016”*;

2. di conferire incarico del legale patrocinio del Comune di Caltrano (VI) per la rappresentanza e difesa nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione di pagamento ex art. 22 e ss. della Legge n. 689/1981 nella vertenza giudiziaria in parola, nel presente grado di giudizio e nei successivi occorrendo, all'Avv. Fabio Della Mea, del foro di Vicenza, con studio legale in Vicenza, Contrà San Pietro n. 12 - 36100 - Vicenza;

3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Tecnico per gli adempimenti di competenza e al Responsabile del Settore Affari Generali per l'assunzione dell'impegno di spesa, ai sensi degli articoli 183 e 191 del T.U.O.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 con imputazione al capitolo di spesa del bilancio 2017/2018/2019, in conto esercizio 2017, classificato alla Missione 1 – Programma 11 – Titolo 1 – Macroaggregato 3 – Capitolo 01111.03.0135 denominato “Liti, arbitraggi e consulenza a tutela dell'attività amministrativa”;

4. di comunicare il presente atto al legale incaricato Avv. Fabio Della Mea, con studio legale in Vicenza – Contrà San Pietro n. 12;

5. di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. ed i.

Caltrano, 15.05.2017

IL SINDACO
F.to Sandonà dott. Marco

PARERI Ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole In ordine alla regolarità tecnica – Caltrano li	15/05/17	Il Segretario Comunale
		f.to Tedeschi dott.ssa Caterina

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile- Caltrano li	15/05/17	Il Responsabile del Settore Finanziario
		f.to rag. Franco Nicoletti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

In data 15.05.2017, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, 18.05.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 18.05.2017 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del medesimo decreto.

Caltrano, 18.05.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Crosara Laura

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 18.05.2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Crosara Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina